

REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 36

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

Articolo 1

Il principio contabile internazionale IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

(2) Il 29 maggio 2013 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni da fornire circa il valore recuperabile delle attività, quando tale valore si basa sul *fair value* al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività il cui valore ha subito una riduzione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o successivamente.

(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 36

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

ALLEGATO

**INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL VALORE RECUPERABILE DELLE ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
MODIFICHE ALLO**

Modifiche allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività

I paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono modificati e il paragrafo 140 J è aggiunto.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

...

130. Un'entità deve indicare quanto segue per ciascuna attività (incluso l'avviamento) o unità generatrice di flussi finanziari, per la quale una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata, durante l'esercizio:

a) ...

e) il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) e se il valore recuperabile dell'attività (unità generatrice di flussi finanziari) è il suo *fair value* al netto dei costi di dismissione o il suo valore d'uso;

f) se il valore recuperabile corrisponde al *fair value* al netto dei costi di dismissione, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:

i) il livello della gerarchia del *fair value* (vedere IFRS 13) nel quale è classificata nella sua interezza la valutazione del *fair value* dell'attività (senza considerare se i «costi di dismissione» sono osservabili);

ii) per le valutazioni del *fair value* classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value*, una descrizione delle tecniche di valutazione utilizzate per misurare il *fair value* al netto dei costi di dismissione. Se è intervenuto un cambiamento nella tecnica di valutazione, l'entità deve indicare tale cambiamento e le relative motivazioni; e

iii) per le valutazioni del *fair value* classificate nei livelli 2 e 3 della gerarchia del *fair value*, ogni assunto di base su cui la direzione aziendale ha fondato la propria determinazione del *fair value* al netto dei costi di dismissione. Gli assunti di base sono quelli a cui il valore recuperabile dell'attività (o dell'unità generatrice di flussi finanziari) è più sensibile. L'entità deve inoltre indicare i tassi di attualizzazione utilizzati nelle valutazioni correnti e in quelle precedenti, se il *fair value* al netto dei costi di dismissione è misurato utilizzando una tecnica di attualizzazione.

g) ...

...

Stime utilizzate per determinare i valori recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita

134. Un'entità deve fornire le informazioni richieste da (a)-(f) per ogni unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari per la quale il valore contabile dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita attribuito a tale unità (gruppo di unità) è significativo rispetto al valore contabile totale dell'avviamento o delle attività immateriali con vita utile indefinita dell'entità:

a) ...

c) il criterio utilizzato per determinare il valore recuperabile dell'unità (gruppo di unità), (ossia il valore d'uso o il *fair value* al netto dei costi di vendita);

d) ...

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

138. ...

140 J A maggio 2013 i paragrafi 130 e 134 e il titolo che precede il paragrafo 138 sono stati modificati. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. È consentita un'applicazione anticipata. Un'entità non deve applicare tali modifiche per gli esercizi (inclusi quelli comparativi) in cui non applica anche l'IFRS 13.
